


SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 260

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 novembre 2013

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2<sup>a</sup> Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
19 settembre 2013, n. 127.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. (13G00171) ..... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 ottobre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Marigliano e nomina del commissario straordinario. (13A08729)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 ottobre 2013.


Scioglimento del consiglio comunale di Scalea e nomina del commissario straordinario. (13A08730) Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente  
e della tutela  
del territorio e del mare

DECRETO 15 ottobre 2013.

Rilascio della licenza di giardino zoologico alla Casa delle Farfalle di Monteserra, in Viagrande. (13A08750) ..... Pag. 5



**Ministero dell'economia  
e delle finanze**

DECRETO 28 ottobre 2013.

**Assistenza reciproca per le richieste di notifica degli altri Stati membri concernenti i tributi rientranti nelle competenze del Dipartimento delle finanze - Direzione relazioni internazionali.** (13A08805)... Pag. 6

**Ministero dell'interno**

DECRETO 23 luglio 2013.

**Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno.** (13A08806)..... Pag. 9

**Ministero  
dello sviluppo economico**

DECRETO 11 ottobre 2013.

**Emissione, nell'anno 2013, di francobolli celebrativi della Giornata della filatelia, nel valore di € 0,70.** (13A08744)..... Pag. 19

DECRETO 11 ottobre 2013.

**Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo commemorativo di Giuseppe Gioachino Belli, nel 150° anniversario della scomparsa, nel valore di € 0,85.** (13A08745)..... Pag. 20

DECRETO 11 ottobre 2013.

**Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo commemorativo di Cola di Rienzo, nel VII centenario della nascita, nel valore di € 0,70.** (13A08746)..... Pag. 21

DECRETO 11 ottobre 2013.

**Emissione, nell'anno 2013, di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» dedicati a soggetto religioso e soggetto laico, nei valori, rispettivamente, di € 0,70 e € 0,85.** (13A08747)..... Pag. 22

DECRETO 11 ottobre 2013.

**Variazione delle tirature di alcune carte valori postali celebrative e tematiche, relative all'anno 2012.** (13A08748)..... Pag. 23

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Ministero dell'interno**

Comunicato relativo alla circolare concernente le procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione. (13A08731)..... Pag. 25

**Ministero dell'ambiente  
e della tutela  
del territorio e del mare**

Adozione dello statuto dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia (13A08732)..... Pag. 25

Adozione dello statuto dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio (13A08733)..... Pag. 25

Modifica dello statuto dell'Ente Parco nazionale Val Grande (13A08734)..... Pag. 26


Modifica dello statuto dell'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini (13A08735)..... Pag. 26

Modifica dello statuto dell'Ente Parco nazionale della Majella (13A08736)..... Pag. 26

Modifica dello statuto dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco - Emiliano (13A08737)... Pag. 26

**Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali**

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione geografica protetta «Pagnotta del Dittaino». (13A08749)..... Pag. 26



Considerato che la prescritta ispezione si è svolta alla predetta data e che la Commissione in fase di sopralluogo ha richiesto alla struttura un'integrazione alla documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 73/05, come riportato nel verbale redatto dalla Commissione, trasmesso con nota prot. DPN/2010/0023939 del 9 novembre 2010;

Vista la nota del 12 gennaio 2011 con cui la Casa delle Farfalle di Monteserra ha trasmesso la documentazione mancante;

Viste le note dei commissari incaricati pervenute ai prot. PNM/2012/0010345 del 22 maggio 2012, PNM/2012/0011140 del 31 maggio 2012 e Reg.Uff. lgr./2012/0008350 dell'1° giugno 2012 nelle quali si ritengono sanate le suddette criticità relativamente ai requisiti richiesti all'art. 3 del decreto legislativo 73/2005 s.m.i. per la Casa delle farfalle di Monteserra (CT);

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/05 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visti i pareri favorevoli al rilascio della licenza pervenuti dai dicasteri delle Politiche agricole, alimentari e forestali, n. prot. GAB 15434 del 12 ottobre 2012 e della salute, n. prot. GAB 1095-P- dell'5 febbraio 2013;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta dell'11 luglio 2013.

Decreta:

Art. 1.

È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/05, alla Casa delle Farfalle di Monteserra, sita in Via Garibaldi 441, 95029 Viagrande (CT).

Art. 2.

Resta salvo in capo alla Casa delle Farfalle di Monteserra, l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 73/05, relativi ai versamenti da effettuare a copertura delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza e dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2013

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela  
del territorio e del mare*  
ORLANDO

*Il Ministro della salute*  
LORENZIN

*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*  
DE GIROLAMO

13A08750

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 2013.

**Assistenza reciproca per le richieste di notifica degli altri Stati membri concernenti i tributi rientranti nelle competenze del Dipartimento delle finanze - Direzione relazioni internazionali.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;


Visto l'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale prevede che con provvedimento del Direttore generale delle finanze sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché per la rendicontazione di tale attività da parte dello stesso agente;

Visto il regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011;

Vista la decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011;

Viste le note esplicative del Comitato di recupero del 19 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;



Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 settembre 2012, concernente "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziali non generali dei Dipartimenti";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

Visto il decreto del Direttore generale delle finanze del 5 agosto 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2013, recante: "Designazione dell'Ufficio centrale di collegamento del Dipartimento delle finanze previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai fini del recepimento della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure".

Decreta:

Art. 1.

*Assistenza per le richieste di notifica degli altri Stati membri*

1. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze (DF), Direzione relazioni internazionali (DRI), Ufficio VII, responsabile dei contatti con gli altri Stati membri per le richieste di notifica dei crediti relativi ai tributi rientranti nelle competenze del Dipartimento medesimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 è collegato con la rete "CCN" che permette le trasmissioni per via elettronica tra le autorità richiedenti e le autorità adite degli Stati membri.

2. L'Ufficio di collegamento del DF-DRI, al quale sia pervenuta una richiesta di notifica avanzata dagli altri Stati membri, ne accusa ricevuta all'Autorità richiedente entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta e controlla la regolarità e la correttezza formale della documentazione pervenuta. Lo stesso ufficio può chiedere all'Autorità richiedente di fornire informazioni supplementari. Esso inoltre può procedere all'eventuale rilevazione in via elettronica del codice fiscale, e di altri dati relativi al soggetto nei cui confronti è stata richiesta la notifica. Tali adempimenti sono effettuati mediante l'utilizzo del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

Art. 2.

*Modalità di affidamento all'agente della riscossione dell'attività di notifica*

1. L'Ufficio di collegamento del DF-DRI, trasmette all'agente della riscossione territorialmente competente, tramite posta elettronica certificata:

a) la richiesta formulata attraverso il modulo standard di notifica approvato dal Regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011 (Allegato I al Regolamento);


b) il documento oggetto di notifica;

c) una comunicazione standardizzata indirizzata ai destinatari delle notifiche, contenente i riferimenti normativi in base ai quali viene effettuata l'attività di notifica e le informazioni sulla procedura da attivare nel caso in cui il destinatario intenda contestarne la regolarità;

d) ogni altro elemento utile ai fini della notifica, quale, ad esempio, il codice fiscale del soggetto nei cui confronti essa è stata richiesta.

2. Ai fini della notifica, l'Ufficio di collegamento utilizza il modulo standard di notifica in lingua italiana. Qualora il soggetto destinatario della notifica chieda di ricevere il modulo standard di notifica in una delle altre lingue ufficiali utilizzate nell'Unione europea, lo stesso deve farne richiesta, entro sette giorni lavorativi successivi alla data di notifica, all'agente della riscossione che ha effettuato la notifica stessa, secondo le modalità indicate da quest'ultimo. L'agente della riscossione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta, la inoltra, mediante posta elettronica certificata, all'Ufficio di collegamento del DF-DRI che provvede, con il medesimo mezzo, all'invio allo stesso agente della riscossione del modulo standard di notifica nella lingua richiesta. L'agente della riscossione trasmette la traduzione richiesta al soggetto interessato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui la riceve dall'Ufficio di collegamento del DF-DRI. La trasmissione della traduzione non costituisce una nuova notifica e rimane ferma, a tutti gli effetti giuridici, la data di notifica già effettuata in lingua italiana.

3. La richiesta di notifica si considera formalmente affidata all'agente della riscossione a decorrere dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1. Qualora l'agente della riscossione rilevi l'incompletezza della documentazione ricevuta e dell'indirizzo di notifica ne dà comunicazione all'Ufficio di collegamento del DF-DRI nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta. In tal caso, l'affidamento della richiesta di notifica si considera effettuato a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.



## Art. 3.

*Adempimenti dell'agente della riscossione*

1. L'agente della riscossione territorialmente competente, nei casi in cui la trasmissione dei documenti, da parte dell'Ufficio di collegamento del DF-DRI, sia avvenuta almeno due mesi prima del termine indicato dall'autorità richiedente nel modulo standard di notifica, dà corso alla notifica degli stessi documenti entro tale ultimo termine, e invia, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di acquisizione dell'esito della notifica, all'Ufficio di collegamento del DF-DRI, tramite posta elettronica certificata, una comunicazione contenente i seguenti elementi informativi:

- a) numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dall'altro Stato Membro;
- b) termine di notifica indicato dall'altro Stato Membro;
- c) data di notifica;
- d) provincia/ambito di perfezionamento della notifica;
- e) tipologia di notifica.

2. Ai fini dell'acquisizione agli atti, l'agente della riscossione invia all'Ufficio di collegamento del DF-DRI, tramite posta elettronica certificata, copia della relata di notifica, indicando il numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dall'altro Stato membro.

3. L'ufficio di collegamento del DF-DRI, informa l'autorità richiedente in merito all'avvenuta notifica non appena riceve la comunicazione di cui al comma 1.

4. Con cadenza mensile, l'agente della riscossione invia, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio di collegamento del DF-DRI le informazioni riepilogative dell'attività in corso. Per ogni singola richiesta di notifica affidata sono riportati i seguenti dati:

- a) numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dallo Stato Membro;
- b) stato della richiesta;
- c) data di presa in carico della richiesta;
- d) data del tentativo di notifica, ovvero data di notifica;
- e) tipologia di notifica;
- f) stato invio relata di notifica;
- g) provincia/ambito di perfezionamento della notifica.

5. Una volta fornita l'informazione circa l'avvenuta trasmissione della relata di notifica, la posizione interessata sarà espunta dalle successive rendicontazioni.

6. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche, il Dipartimento delle finanze accredita sul conto bancario comunicato da ciascun agente della riscossione le spese di notifica ed il compenso previsti dall'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149.

## Art. 4.

*Richieste di notifica rivolte agli altri Stati membri*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, i Comuni, le Province e le Regioni, utilizzando l'apposito modello previsto dalla Decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011 (Allegato II alla Decisione), inviano in via telematica all'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze- Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale (DLTFF)- la richiesta di notifica corredata del modulo standard di notifica approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011 (Allegato I al Regolamento) e dei documenti di cui è richiesta la notifica. A ogni richiesta di notifica devono essere allegati l'originale o la copia certificata di ciascun documento da notificare.

2. L'ufficio di Collegamento del DF-DLTFF esamina la correttezza formale della richiesta formulata e la inoltra unitamente al modulo standard di notifica e ai documenti di cui è richiesta la notifica all'autorità adita dell'altro Stato membro. Se una richiesta non può essere trasmessa tramite la rete CCN, la stessa viene inviata per posta. In tal caso, sia la richiesta che il modulo standard di notifica devono essere firmati dal responsabile o da un funzionario, debitamente autorizzato a tal fine, dell'ufficio di collegamento del DF-DLTFF.

## Art. 5.

*Assistenza ai sensi di accordi o convenzioni*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che stabiliscono un'assistenza reciproca più ampia, qualora non sia possibile utilizzare le procedure stabilite dal decreto legislativo n. 149 del 2012, l'ufficio di collegamento del DF provvede alla notifica secondo le procedure vigenti nell'ordinamento nazionale. Può essere prevista, in sede di convenzione, la possibilità da parte dello stesso Dipartimento di avvalersi dell'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 28 ottobre 2013

*Il direttore generale  
delle finanze*  
LAPECORELLA

13A08805

